

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE n° 22 del 2 Maggio 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna, Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: ASD Gruppo Sportivo Boys

Sport: calcio a 7 maschile under 19 - Primavera

Gara: S. Leone Magno – Boys del 20.4.24

Il Gruppo Sportivo Boys ha impugnato il C.U. n° 30 del 24.4.24 nella parte in cui il Giudice di prima istanza, in riferimento alla gara S. Leone Magno - Boys disputata il giorno 20.4.24, ha squalificato sino al 2.6.24 il dirigente Gaetano Di Capua *“per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco a gara in svolgimento e aver spintonato due giocatori della squadra avversaria senza causare conseguenze fisiche”*.

A sostegno del proprio ricorso - sintetico quanto essenziale, quanto meno ai fini della sua ammissibilità - la ricorrente, pur ammettendo che il proprio dirigente sia effettivamente entrato in campo *“senza permesso a gara in corso”*, nega che lo stesso abbia messo le mani addosso ad alcun giocatore avversario.

Sempre la ricorrente richiama le immagini riprodotte da un video che viene allegato, di cui tuttavia la presente Commissione, per le ragioni già evidenziate nelle sue precedenti delibere, non può prendere in esame.

La ricorrente conclude quindi chiedendo la revisione del provvedimento di squalifica assunto in prima istanza.

All'esito dell'istruttoria esperita, esaminati gli atti ufficiali e a seguito di ulteriore approfondimento dei fatti con il DDG, la scrivente Commissione ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento.

Si rileva a tal fine che proprio il DDG ha permesso una ricostruzione dei fatti coerente con quanto sostenuto dal Gruppo Sportivo Boys, laddove è emerso che, in effetti, il Di Capua, seppur entrato in campo senza alcuna autorizzazione e in modo certamente concitato, non ha in ogni caso spintonato alcun giocatore e, se mai contatto vi è stato, questo deve leggersi non certo come atto voluto ma come riflesso di quella gestualità con la quale il dirigente ha accompagnato le proprie parole.

Condotta certamente plateale - forse, possiamo ipotizzare, anche perchè provocata da giocatori avversari - ma ben lontana dalla descrizione riportata nelle motivazioni che hanno indotto il Giudice di prima istanza, ad una prima e corretta lettura del referto arbitrale, a squalificare il Di Capua sino al 2.6.24.

Nel concreto la gravità della condotta di quest'ultimo – da ricondursi a comportamento protestatario senza altri rilievi di natura disciplinare – non può che essere ridimensionata, con conseguente riduzione della squalifica comminata in prima istanza.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. in accoglimento del ricorso presentato dal Gruppo Sportivo Boys, riduce la squalifica del tesserato Gaetano Di Capua sino alla data del 5 maggio 2024
2. dispone la restituzione della tassa reclamo.

Milano, il 2 maggio 2024

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 2 maggio 2024